



## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 9 Novembre 2020

Prot. 209/20

Al Ministro dell' Interno  
Cons. Luciana LAMORGESE

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno  
On. Carlo SIBILIA

Al Vice Capo Dipartimento Vicario  
Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco  
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per l' Emergenza, Soccorso Tecnico e AIB  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Ing. Guido PARISI

All' Ufficio III - Relazioni Sindacali  
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
Vice Prefetto Lanza BUCCERI

e, p.c. Al Ministro per i Rapporti con il Parlamento  
On. Federico D'Incà

Al Senatore Gianni Pietro Giroto (M5S)

Al Senatore Sergio Puglia (M5S)

Al Senatore Mauro Coltorti (M5S)

Al Senatore Gilberto Picheto Fratin (FI)

Oggetto: **Recenti modiche alla legge sul volontariato del Soccorso Alpino.  
Richiesta chiarimento istituzionale da parte del Ministero dell' Interno.**

Con la [Legge 13 ottobre 2020, n. 126](#) è stato convertito il Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia". Durante l' iter di conversione in Senato è stato aggiunto, con un emendamento, l' [art. 37-sexies](#) riguardante "**Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74**" ovvero **modifiche alla Legge riguardante l' attività svolta dall' associazione di volontariato denominata Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.**

Tale emendamento è il n. [37.0.21](#) (allegato 1) - già [38.0.4](#) (allegato 2) e porta la firma dei Senatori [Gianni Pietro Giroto](#) , [Sergio Puglia](#) e [Mauro Coltorti](#) del Gruppo Movimento 5 Stelle e del Senatore [Gilberto Pichetto Fratin](#) del Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente.

Il comma 1 recita quanto segue: "*Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, **anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID- 19** connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, **alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:** [...]*".

Dalla lettura delle modifiche apportate non riscontriamo nessuna attinenza con la pandemia Covid-19 in atto. Le stesse appaiono invece orientate alla modifica di una norma che evidentemente non soddisfaceva le aspirazioni della meritoria associazione di volontariato interessata.

Ad esempio, l'emendamento approvato nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale del Soccorso Alpino ha eliminato il divieto, previsto da una precedente legge, di attribuire compensi per l'attività prestata.

Ma per comprendere quali fossero le **originarie e reali intenzioni di modifica** si deve fare riferimento alla [prima formulazione dell'emendamento 38.0.4](#) (allegato 2) a firma dei Senatori M5S [Gianni Pietro Giroto](#) , [Sergio Puglia](#) e [Mauro Coltorti](#) nella quale si **prevedeva di conferire ai volontari del Soccorso Alpino la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni ANCHE nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato (compreso il Corpo nazionale vigili del fuoco).**

Tale prima stesura dell' emendamento, oltre che violare il principio Costituzionale per cui il Soccorso Pubblico è materia afferente alla Sicurezza Pubblica e quindi di esclusiva competenza dello Stato che la esercita attraverso il Ministero dell'Interno, oltre ad essere antitetica all'intero corpus legislativo che regola la materia, costituisce, a giudizio del CONAPO, **un'aperta offesa verso tutti i servitori dello Stato che giornalmente pongono a rischio la propria vita per tutelare la sicurezza della nazione e di ogni cittadino ! E tra questi anche i Vigili del Fuoco !**

Non occorrono approfondite analisi per comprendere che si è trattato dell'ennesimo tentativo (naufragato) di "conquistare" per via legislativa poteri ed esclusive che la Costituzione della Repubblica affida allo Stato e al Ministero dell' Interno !

**Tentativo sventato in extremis, dato che l'emendamento approvato nulla muta rispetto al quadro legislativo precedente in ordine ai poteri di direzione e coordinamento delle operazioni di Soccorso Pubblico che spettano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dato che nella formulazione finale approvata i poteri di coordinamento e direzione delle operazioni nei confronti delle Amministrazioni dello Stato da parte dei volontari del Soccorso Alpino, sono stati espunti.**

In merito al resto della norma approvata segnaliamo anche che la modifica apportata al comma 2 dell'art. 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, introduce, come se si trattasse di una novità, il concetto di **"pericolanti e soggetti a rischio di evoluzione sanitaria"**.

Si tratta, a parere del CONAPO del vano tentativo di giustificare "furbescamente" lo sconfinamento sistematico del Soccorso Alpino nelle competenze del Ministero dell'Interno durante gli interventi effettuati, anche in forza di convenzioni regionali, congiuntamente ai Servizi di Emergenza Sanitaria, che, giuridicamente, consistono negli atti medici ed infermieristici e non certo nelle fasi tecniche che generalmente li precedono o li accompagnano.

Il costrutto di **"rischio di evoluzione sanitaria"** è infatti un esercizio puramente teorico, poiché tale rischio è sempre presente in tutte le situazioni di emergenza, fosse anche solo in funzione delle condizioni psicologiche che caratterizzano le persone coinvolte e per questo è già previsto in tutte le procedure operative.

In realtà, in emergenza il concetto di **"rischio statico"** non esiste, si parla sempre di **"rischio evolutivo"**, indipendentemente dal fatto che si tratti di rischio sanitario o tecnico!

Anche in questo senso l'emendamento approvato non si qualifica certo per il livello di competenza tecnica mostrato! Ciò non di meno, non è difficile prevedere che, come già avvenuto in passato, di tale declaratoria verrà fatto "buon uso" dal Soccorso Alpino, per accampare presso vari luoghi istituzionali e sugli organi si stampa, diritti e poteri di coordinamento a 360° (inesistenti).

Questa ipotesi trova infatti conferma, oltretutto nella storia del modus operandi dell'associazione, anche nelle iniziative attualmente in atto, in cui il quadro giuridico che regola la materia in discussione e le [sentenze emesse in ordine ai ricorsi che il Soccorso Alpino ha intentato contro Amministrazioni dello Stato](#) (Prefetture, ASL), sistematicamente presentati in modo distorto e palesemente errato, come ad esempio sta accadendo presso la Prefettura di Perugia, complici anche normative scritte in modo non immediatamente chiaro ai non addetti ai lavori.


Tanto premesso, al fine di evitare l'innescio di nuovi contenziosi che andrebbero certamente a danno della sicurezza dei cittadini e al fine di agevolare la chiarificazione istituzionale delle competenze nell'ambito del Soccorso Pubblico, **il CONAPO chiede un autorevole intervento preventivo attraverso il quale vengano impartite alle Amministrazioni dello Stato coinvolte e ad ogni altro soggetto a qualsiasi titolo afferente all'attività di Soccorso Pubblico, disposizioni chiare in ordine alle competenze di direzione e coordinamento degli interventi.**

In attesa di riscontro e della dovuta presa di posizione da parte del Ministero dell'Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

**Allegati:**

- 1) Emendamento riformulato 31.0.21 (approvato)**
- 2) Emendamento 38.0.4 (respinto)**

Il Segretario Generale aggiunto  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
Marco Piergallini



**Proposta di modifica n. 37.0.21 (testo 2) al DDL n. 1925**

**37.0.21 (testo 2) (già 38.0.4)**

Giroto, Puglia, Coltorti, Pichetto Fratin

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire, in fine, il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 2001, n. 74)*

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite à CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, à soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e soccorso dei dispersi e à recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dà responsabile del CNSAS";

b) all'articolo 2, il comma i è sostituito dà seguente:

"1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con Centrali del numero unico di emergenza n. 112";

e) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dà seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.";

d) l'articolo 3 è sostituito dà seguente:

"Art. 3. - *(Attività del CNSAS)* - 1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.

2. In ragione delle responsabilità direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli i e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto.";

e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) tecnico di centrale operativa;

i-ter) coordinatore operazioni di ricerca;

i-quater) tecnico di ricerca;

i-quinquies) tecnico di soccorso in pista;

i-sexies) tecnico disostruttore;

i-septies) tecnico speleosubacqueo;

i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.";

f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-*bis*. - *(Contributo integrativo)* - 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

**Proposta di modifica n. 38.0.4 al DDL n. 1925**
**38.0.4**

Giroto, Puglia, Coltorti

**Respinto**

Dopo l'**articolo**, inserire, in fine, il seguente:

«Art. 38-**bis**.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 2001, n. 74).

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite à CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, à soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e soccorso dei dispersi e à recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti, **amministrazioni dello Stato** ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS.";

b) all'articolo 2, il comma i è sostituito dal seguente:

"1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con Centrali del numero unico di emergenza n. 112";

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.";

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Attività del CNSAS) - 1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.

2. In ragione delle responsabilità direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto.";

e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) tecnico di centrale operativa;

i-ter) coordinatore operazioni di ricerca;

i-quater) tecnico di ricerca;

i-quinques) tecnico di soccorso in pista;

i-sexies) tecnico disostruttore;

i-septies) tecnico speleosubacqueo;

i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.";

f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis. (Contributo integrativo) - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le autorizzazioni di spesa in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano presenti nel bilancio dello Stato - stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - sono esposte in un unico capitolo di spesa ad esso riferito ed articolate in specifici piani di gestione"».